



ORDINANZA N. 22

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 - INCENDI BOSCHIVI.

IL RESPONSABILE AREA 3 SERVIZI TECNICI

CONSIDERATO che sono sempre più frequenti gli incendi boschivi con gravi danni al patrimonio forestale ed al paesaggio e che ogni anno grandi quantità di aree boschive e a cespuglio, comunque importanti per la stabilità dei versanti, vengono percorse dal fuoco;

CONSIDERATO inoltre che tali incendi boschivi rappresentano anche un grave problema per la pubblica incolumità;

VISTA la nota del Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale di Pistoia - con la quale viene segnalata la necessità di effettuare interventi di prevenzione relativamente agli incendi boschivi, nonché di vietare tutte quelle azioni che possano creare pericolo mediato o immediato di incendi;

RICORDATO inoltre che al fine di un efficace prevenzione per gli incendi boschivi, i relativi interventi devono essere effettuati nella stagione estiva, a cura e spese dei proprietari dei boschi invasi da vegetazione infiammabile, con un tempo utile massimo entro la fine del mese di giugno di ogni anno e che comunque, anche successivamente a tale data, dette aree dovranno essere mantenute, per il periodo estivo, in condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

VISTE le disposizioni delle seguenti leggi in materia di foreste ed incendi boschivi: R.D. 31.12.1923, n. 3267, L. 9.10.1967, N. 950, L. 1.03.1975, N. 47 e successive loro modifiche ed integrazioni;

VISTE le Leggi Regionali 30.08.1973 n. 52, 17.12.1988, n. 89, 21.0.2000 n.39 e 18.01.1990, n. 1;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Regionale Toscano del 15.12.1981, n. 740, e dell'8.03.1983, n.161, relative alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per la "Tutela dei boschi dagli incendi";

VISTO il Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Larciano approvato con delibera C.C. n. 35 del 26.07.96

VISTO l' art. 38 della Legge 8.06.1990, n. 142, "Ordinamento delle autonomie locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l' emanazione di provvedimenti attuativi di leggi e regolamenti";

ORDINA

- 1) E' SEMPRE VIETATO a chiunque accendere fuochi all' aperto nei boschi e nei terreni con essi confinanti coperti da vegetazione facilmente infiammabile o a distanza non inferiore ai 200 metri dai medesimi;
- 2) è invece consentito l'abbruciamento delle stoppie ed altri residui vegetali anche ad una distanza inferiore ai 200 metri dai boschi e dai terreni ad essi confinanti coperti da vegetazione facilmente infiammabile, a condizione che il

focolaio venga circondato con una fascia arata e comunque ripulita da ogni tipo di vegetazione di almeno 10 metri di larghezza, che venga sorvegliata in maniera continuativa da persone idonee e che l'abbruciamento sia limitato dalle ore 5 alle ore 9 del mattino e che venga presentata la comunicazione di cui al punto 7/e della presente ordinanza;

3) è consentito accendere fuochi a distanza inferiore ai metri 200 (misurati in orizzontale) da boschi e da terreni con questi confinanti ricoperti da vegetazione arbustiva e cespugliosa, a coloro che soggiornano e transitano nel bosco per motivi di lavoro; tale deroga è ammessa ai soli fini del riscaldamento o della cottura di vivande che deve essere effettuata con le necessarie cautele, in appositi spazi vuoti, ripuliti da materiale infiammabile e con il fuoco strettamente sorvegliato fino a completa estinzione:

4) è fatto divieto di accendere fuochi all'aperto a scopo ricreativo salvo in aree appositamente individuate di intesa tra Comune e Corpo forestale dello Stato.

5) NEI GIORNI VENTOSI E PERIODO DICHIARATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER LO SVILUPPO DI INCENDI BOSCHIVI DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E' VIETATO ACCENDERE E COMPIERE OGNI ALTRA OPERAZIONE CHE POSSA CREARE PERICOLO MEDIATO O IMMEDIATO DI INCENDIO BOSCHIVO, INDIPENDENTEMENTE DALLA DISTANZA DAI BOSCHI E DAI TERRENI AD ESSI CONFINANTI COPERTI DA VEGETAZIONE FACILMENTE INFIAMMABILE;

6) nei boschi incendiati sono vietati la coltura agraria e ogni altro mutamento di destinazione; è inoltre vietato il pascolo fino alla ricostruzione del bosco.

7) è fatto obbligo :

a - ai proprietari di boschi di latifoglie percorsi da incendio, di eseguire al più presto e non oltre la stagione silvana successiva il taglio di succisione delle piante o ceppaie danneggiate dal fuoco;

b - ai proprietari e/o agli aventi in carico le scarpate e pertinenze delle strade rotabili confinanti con boschi e terreni ricoperti di vegetazione infiammabile, di provvedere, entro il mese di Giugno di ogni anno, alla ripulitura delle vegetazioni infestanti e dell'erba secca provvedendo inoltre alla rimozione del materiale di risulta;

c - ai proprietari o possessori di boschi o terreni invasi da vegetazione infestante , confinante con le suddette strade, di provvedere alla eliminazione , entro la fine di Giugno di ogni anno , del sottobosco e della vegetazione infestante in una fascia larga non meno di venti metri dal confine stesso;

d - a chiunque intenda effettuare l'abbruciamento di materiale vegetale di risulta di cui al punto 2) della presente ordinanza ad una distanza inferiore ai 100 metri dai boschi e dai terreni ad essi confinanti coperti da vegetazione facilmente infiammabile, di compilare e presentare , almeno 48 ore prima , al Comando Stazione Forestale del C.F.S. competente per territorio il modulo "Comunicazione per abbruciamento" che può essere ritirato presso le strutture del Corpo Forestale dello Stato. Si ricorda che tale dichiarazione non può essere presentata nei periodi di dichiarato stato di grave pericolosità.

AVVERTE

che a carico degli inadempimenti saranno adottate sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente legislazione.

RICORDA

CHIUNQUE AVVISTI UN INCENDIO CHE INTERESSI O MINACCI BOSCHI, E' TENUTO A DARNE COMUNICAZIONE IMMEDIATA AD UNA DELE SEGUENTI AUTORITA':

- CORPO FORESTALE DELLO STATO Tel 1515
- VIGILI DEL FUOCO Tel 115

COMUNICA

che ai sensi degli artt. 22 e seguenti del capo V della legge 7.08.1990, n. 241, "Nuove norma in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", tutti gli atti e la documentazione relativi alla presente ordinanza, consistenti nel rapporto del Corpo Forestale dello Stato e la normativa citata in premessa, possono essere consultati presso l' Ufficio Tecnico Comunale. Nei termini previsti dalla normativa citata potrà essere fornita copia della documentazione suddetta.

PRESCRIVE

L' immediata messa a conoscenza della popolazione mediante affissione del presente atto all' Albo Pretorio del Comune per giorni 15 (quindici), e nelle bacheche comunali dislocate sul territorio comunale ed in luoghi di visibilità pubblica.

Dalla Residenza Municipale, 6 giugno 2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA 3
(Dott. Arch. Innocenti Pratesi Luca)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca Innocenti Pratesi", written over the typed name.